

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12101

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 24 e 25 novembre 2011 alla presenza di n 31 dei suoi componenti su un totale di 33;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
- premesso che il Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca scientifica di eccellenza con problematiche di ampio spettro interdisciplinare di comune interesse per la Matematica e la Fisica Teorica facendo, altresì, opera di promozione culturale in tale constesto;
- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, il Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche come seminari, convegni, congressi, simposi e periodi di ricerca su tema, promuove e organizza accordi di collaborazione con altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione tra l'INFN e l'Università di Roma Tor Vergata, testimoniati dalla Convenzione relativa alla locale Sezione, in particolare, da quella sottoscritta il 28 aprile 2005 e relativa ai Laboratori Nazionali di Frascati;
- premesso che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata collaborano già da tempo alla promozione di iniziative volte alla divulgazione scientifica nel campo della Fisica Teorica Fondamentale, attivate presso i Laboratori Nazionali di Fisica dell'INFN;

- considerato l'interesse delle Parti a regolare la collaborazione per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- vista la nota del Direttore dei LNF del 28 ottobre 2011;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dallo schema di "Convenzione" di cui alla presente deliberazione consiste nelle normali spese di funzionamento, che trovano copertura con le assegnazioni attribuite ai LNF negli esercizi di competenza;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 25 novembre 2011 con voti favorevoli n. 31;

DELIBERA

Di approvare lo schema di "Convenzione" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.

CONVENZIONE

TRA

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t.,, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del (di seguito "INFN")

E

Centro di Matematica e Fisica Teorica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con sede in Roma, Via..... in persona del p.t.,, a ciò autorizzato con del.....(di seguito "CMTP")

PREMESSO CHE

- l'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- l'INFN, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
- il CMPT dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", istituito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Tor Vergata in data 25 novembre 2009, ha lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca scientifica di eccellenza con problematiche di ampio spettro interdisciplinare di comune interesse per la Matematica e la Fisica Teorica facendo, altresì, opera di promozione culturale in tale contesto;
- il CMPT, in base all'art. 2 del proprio statuto, organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche come seminari, convegni, congressi, simposi e periodi di ricerca su tema, promuove e organizza accordi di collaborazione con altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca;
- le Parti hanno già attivato in passato, presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, iniziative volte alla divulgazione scientifica nel campo della Fisica Teorica Fondamentale;
- è interesse delle Parti regolare la collaborazione per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati e, per quanto riguarda il CMTP, al Direttore del Centro.

Art. 3

3.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con la presente Convenzione definiscono una collaborazione avente ad oggetto attività di ricerca e di studio nel campo della Fisica Teorica Fondamentale.

3.2 Ciascuna Parte, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, designa il proprio Responsabile delle attività e ne dà comunicazione all'altra Parte. I Responsabili, in particolare, hanno il compito di proporre alle Parti, o di predisporre su loro indicazione, un piano di attività al fine di:

- promuovere attività di ricerca congiunta nell'ambito della Fisica Teorica Fondamentale;
- favorire ed incrementare la conoscenza della Fisica Teorica Fondamentale anche attraverso l'organizzazione di simposi, seminari, convegni e congressi.

Art. 4

4.1 L'INFN, compatibilmente con le esigenze connesse alle altre attività istituzionalmente svolte e previo accordo con il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, mette a disposizione i locali, il personale, le attrezzature, i servizi generali e le competenze scientifico-tecnologiche di cui dispone, necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

4.2 Il CMTP, compatibilmente con le esigenze connesse alle altre attività istituzionalmente svolte e previo accordo con il Direttore del Centro, contribuisce all'attività mettendo a disposizione il personale, le attrezzature e le competenze scientifico-tecnologiche di cui dispone, necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, nonché risorse finanziarie rese disponibili annualmente e che saranno utilizzate secondo le indicazioni che verranno fornite d'intesa dai Responsabili delle attività di cui al precedente art. 3.2.

Art. 5

5.1 La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla stipula, eventualmente prorogabile per egual periodo entro sessanta giorni dalla scadenza, previa valutazione delle attività in corso e dei loro possibili sviluppi.

5.2 Le Parti, qualora i risultati fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, potranno consensualmente risolvere la presente Convenzione.

Art. 6

6.1 Qualora dalle attività di cui alla presente Convenzione derivino risultati suscettibili di sviluppo industriale o commerciale, le Parti si riservano di definire in apposito accordo il regime da adottare per la protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Art. 7

7.1 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra come partner in collaborazione con il quale è stata svolta l'attività di ricerca di cui alla presente Convenzione in ogni pubblicazione, convegno, workshop, conferenza e simili.

Art. 8

8.1 Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.

8.2 Il personale di una Parte che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi ed i locali dell'altro contraente, dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

Art. 9

9.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti.

Art. 10

10.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il

raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11

11.1 La presente Convenzione viene redatta in tre originali e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1986, n. 131, e ss.mm.ii, a cura e spese della Parte interessata.